

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1536)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, MARTINELLI, SICA, DE MARZI, COLLESELLI, SCARDACCIONE, BELOTTI, CACCHIOLI, SEGNANA, MAZZOLI, PATRINI, SPIGAROLI, BENAGLIA, ASSIRELLI, SENESE, LEGGIERI e SANTONASTASO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1974

Finanziamento dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti pensionati

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 22 febbraio 1973, in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 1, recante disposizioni per la Cassa unica assegni familiari, il Senato della Repubblica elevava da 25 a 40 miliardi di lire il contributo che lo stesso decreto-legge disponeva fosse versato alle mutue malattia per i coltivatori diretti, in proroga del disposto legislativo della legge n. 1034 del 1970.

Nella discussione sul provvedimento, il relatore f. f. Pozzar osservava che il contributo alle Mutue coltivatori non costituiva un fatto nuovo ma rappresentava la « continuazione di un contributo previsto dalla legge del 1970 che per questo stesso contributo fissava come termine ultimo il 31 dicembre 1972 ». Lo stesso contributo — osservava ancora il relatore — come gli altri contributi che la Cassa unica assegni familiari dell'INPS era tenuta a versare all'INAM, non rappresentava inoltre « un incentivo a rimandare *sine die* l'inizio della riforma sanitaria » ma era invece un contributo che non poteva scomparire « senza gravi conseguenze sul-

la già difficile situazione finanziaria » degli enti interessati. Esso appariva pertanto necessario « per lo meno per non aggravare l'attuale situazione debitoria » degli enti stessi (1).

I 25 miliardi che venivano destinati alle Mutue coltivatori non servivano — come allora fu rilevato da qualche parte politica — ai fini di un « ripiano silenzioso » delle Mutue, nè « alla sopravvivenza vegetativa » delle Mutue coltivatori. La somma che veniva stanziata non era altresì una « elargizione » trattandosi di una proroga, come si è detto, della legge n. 1034 del 1970 e di contributi che avevano una destinazione specifica: garantire le prestazioni assistenziali ai pensionati coltivatori diretti.

Al riguardo sembra opportuno ricordare che il finanziamento dell'assistenza malattia ai pensionati già coltivatori diretti era stato inizialmente disciplinato dalla legge 29 maggio 1967, n. 369, che aveva previsto come

(1) Senato della Repubblica, Resoconto stenografico 104ª seduta, pagg. 4977 e 4978.

allo stesso finanziamento si dovesse far fronte, oltre che con i contributi a carico dei coltivatori diretti attivi, anche con una somma da prelevare dal gettito dei contributi per la assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi nella misura corrispondente allo 0,195 per cento delle retribuzioni soggette al contributo per la predetta assicurazione obbligatoria.

Con l'articolo 31, quinto comma del decreto-legge n. 745 del 1970 — convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 — l'articolo 2 della legge n. 369 del 1967 è stato modificato nel senso che è stata abrogata la disposizione relativa all'apporto solidaristico dell'INPS — gestione obbligatoria contro la tubercolosi — a favore dei pensionati coltivatori diretti. Nello stesso tempo l'articolo 31 della legge n. 1034 del 1970 ha disposto che « per gli anni 1971 e 1972 e comunque non oltre l'entrata in vigore della riforma sanitaria », l'INPS corrispondesse all'INAM, alle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano ed alla Federazione nazionale casse mutue di malattia per i coltivatori diretti una somma a carico della Cassa unica assegni familiari pari al 3 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo. « Della somma — precisava la legge — lire 25 miliardi annui saranno versate alla Federazione nazionale casse mutue di malattia per i coltivatori diretti ».

Scaduta questa norma con il 31 dicembre 1972, la sua proroga, come si è detto, è stata prevista nel decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 1.

La considerazione che il finanziamento di 25 miliardi appariva non soltanto insufficiente agli scopi per i quali era stato disposto, ma aveva determinato anche, a danno dei pensionati coltivatori una grave spequazione nei confronti dei pensionati coloni e mezzadri assistiti dall'INAM e si era rivelato — essendo determinato in misura fissa predeterminata — inferiore a quello che sarebbe derivato dall'applicazione della prima legge del 1967, suggeriva la proposta, in occasione della discussione al Senato, di aumentare l'importo dello stesso finanziamento.

Inizialmente veniva proposto di destinare alle Mutue coltivatori « una contribuzione percentuale della somma relativa al 2,50 per cento delle retribuzioni assoggettate ai contributi della Cassa unica per gli assegni familiari al fine di assicurare una maggiore entrata per l'assistenza malattia ai pensionati coltivatori, rendendo partecipe ad eventuali benefici anche questa benemerita categoria, benefici derivanti da un incremento delle retribuzioni imponibili » (2).

A favore di questa proposta si dichiarava il relatore onorevole Sica che osservava come sarebbe stato più opportuno « per restare nell'ambito del metodo seguito di un riparto proporzionale delle somme dovute, che la quota di spettanza della Federazione delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti venisse determinata in percentuale e non in una quota fissa. Già infatti — osservava ancora il relatore — con la legge del 1970 n. 1034 si determinava in 25 miliardi il contributo a favore di tale Cassa; lasciare oggi invariato tale importo di fronte all'aumento del deficit di esercizio e soprattutto di fronte al diminuito potere di acquisto della lira, mi sembra volersi porre fuori della realtà » (3).

Prevaleva però poi successivamente la proposta, come da emendamento presentato dal senatore Zugno ed altri (4), di limitarsi ad elevare lo stanziamento a favore delle Mutue coltivatori da 25 a 40 miliardi. Analoga proposta veniva fatta anche dal senatore Ziccardi ed altri (5) che richiedevano però che il finanziamento fosse « da destinare esclusivamente alla riduzione dei debiti verso gli ospedali ».

Posto ai voti, l'emendamento dell'onorevole Zugno per il quale la Commissione ed il Governo avevano espresso parere favorevole, risultava approvato (6).

(2) Senato della Repubblica, Resoconto stenografico della 105ª seduta, pag. 5032.

(3) *Idem*, pagg. 5051 e 5052.

(4) Senato della Repubblica, Resoconto stenografico della 106ª seduta, pagg. 5071 e 5073.

(5) *Idem*, pagg. 5070 e 5072.

(6) *Idem*, pag. 5075.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È noto come, convertito in legge dal Senato, il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 1, sia decaduto successivamente in mancanza della ratifica parlamentare da parte della Camera, alla mezzanotte del 24 marzo 1973.

Le conseguenze per le Mutue coltivatori sono state e sono certamente gravi poichè i pensionati della categoria non beneficiano dal 1° gennaio 1973 di alcun finanziamento solidaristico: nè dei 40 miliardi approvati dal Senato, nè dei sia pur insufficienti originali 25 miliardi.

Nessuna possibilità hanno quindi le Casse mutue provinciali di fronteggiare, sia pure

parzialmente, la spesa relativa ad oltre un milione centomila unità pensionate.

Il presente disegno di legge tende a sanare questa grave situazione, in attesa che la stessa situazione venga definitivamente superata dalla riforma sanitaria. Per questo, la corresponsione alle Mutue coltivatori del contributo di 40 miliardi di lire è limitata agli anni 1973, 1974 e 1975 e risulta così destinata a colmare il « vuoto » del decorso esercizio ed a garantire un finanziamento nel periodo che si presume precedente all'entrata in vigore della riforma sanitaria.

Con l'approvazione del disegno di legge, il Senato rinnoverà il voto già da esso favorevolmente espresso il 22 febbraio 1973.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

A favore dell'assicurazione obbligatoria di malattia per i coltivatori diretti e per gli scopi di cui all'articolo 2, lettera *b*), n. 1 di cui alla legge 29 maggio 1967, n. 369, avente per oggetto l'estensione ed il finanziamento dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione della categoria dei coltivatori diretti, è concesso dallo Stato, per ciascuno degli anni 1973, 1974 e 1975, un contributo straordinario di lire 40 miliardi.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 40 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per gli anni 1973 e 1974 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi e per l'esercizio 1975 con stanziamento nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.